

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2115 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2022****che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che agli investitori sia consentito di prendere decisioni di investimento informate. Dal momento che un progetto di crowdfunding può offrire più di un prestito, nel precisare il metodo di calcolo dei tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario stabilire norme per calcolare i tassi di default a livello di ciascun singolo prestito relativo a uno specifico progetto di crowdfunding offerto su una piattaforma di crowdfunding. Una definizione di default a un livello più granulare, vale a dire a livello di prestito, permette di contemplare anche i casi in cui è improbabile che un titolare di progetti adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie relative a un prestito, ma non per gli altri. Pertanto, per calcolare i tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero considerare automaticamente e contemporaneamente i diversi prestiti riferiti allo stesso progetto in stato di default. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare se alcuni elementi indicativi di default riguardano l'intero progetto, invece che un prestito specifico. In particolare se una parte significativa dei prestiti collegati a un progetto di crowdfunding è in stato di default, i fornitori di servizi di crowdfunding possono ritenere improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, gli altri prestiti di tale progetto di crowdfunding saranno integralmente rimborsati, considerando pertanto anche tali prestiti in stato di default.
- (2) È necessario evitare l'arbitraggio regolamentare e consentire agli investitori di confrontare la performance dei fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti e, in particolare, la qualità dei progetti offerti sulle piattaforme di crowdfunding. È pertanto opportuno specificare gli elementi in base ai quali i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero considerare che si è verificato un default in relazione a un prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding. Detti fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi disporre di procedure efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni necessarie per individuare, senza indebito ritardo, il verificarsi del default dei prestiti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding.
- (3) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti di pubblicare ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti e di pubblicare un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti da loro promossi. Al fine di garantire che gli investitori, anche potenziali, abbiano accesso a informazioni con orizzonti temporali simili per quanto riguarda la valutazione dei rischi e dei rendimenti relativi ai prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario garantire la conformità con l'articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e utilizzare i tassi annuali di default come riferimento per il calcolo dei tassi di default.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

